

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 26/08/2014 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 44 rate; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata; in riscontro al reclamo, l'intermediario ha offerto l'importo di € 320,99, importo non accettato in quanto non congruo.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 3.691,92, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali e spese per l'assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: in data 26/08/2014 il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento, estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 44, con decorrenza 31/05/2018: in tale sede sono stati restituiti € 33,14 per ratei non maturati ed € 621,62 a titolo di liberalità; nel riscontro al reclamo, in ogni caso, sono stati offerti € 320,99; nel merito le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso pro quota in quanto sono state percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito: in sede di conteggio estintivo, comunque, a titolo di liberalità, è stata riconosciuta al cliente la somma di € 621,21; le commissioni di gestione sono state rimborsate, per la parte non maturata, in sede di conteggio estintivo, utilizzando i criteri



previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS i quali impongono l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato; le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento (cfr. fattura emessa nei confronti di tale soggetto, che riporta il dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono); le spese legali non possono essere rimborsate in quanto l'assistenza non è necessaria nel procedimento ABF.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso perché infondato, ovvero in via subordinata, nella denegata ipotesi che fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di riscontro al reclamo pari ad € 320,99.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o delegazione di pagamento) per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 2.493,48, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 37.022,67	Tasso di interesse annuale	6,30%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	450,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,26%
Data di inizio del prestito	01/10/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,95%

rate pagate	44	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Spese di istruttoria				450,00	Upfront	37,95%	170,75		170,75
B) Commissioni di attivazione				1.701,00	Recurring	59,26%	1.008,00	621,62	386,38
F) Oneri intermediazione				5.103,00	Upfront	37,95%	1.936,35		1.936,35
								TOTALE:	2.493,48

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta in quanto il ricorrente ha formulato la richiesta secondo il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci, da ritenersi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front* ha precisato che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*. (decisione n. 26525/19 del 17/12/2019).

Inoltre, non sono state considerate nel calcolo le commissioni di gestione, in quanto non richieste da parte ricorrente in sede di reclamo.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, rilevando la natura seriale del ricorso e comunque non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.493,48, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA